



Raccolta della giurisprudenza

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 luglio 2015 –

Commissione / Slovenia

(causa C-140/14)¹

«Inadempimento di uno Stato — Direttive 2008/98/CE e 1999/31/CE — Prevenzione ed eliminazione del deposito di materiali di sterro e di altri rifiuti — Messa in discarica — Mancata adozione di misure ai fini dell'eliminazione e dello stoccaggio di tali rifiuti — Esperimento di mezzi di ricorso giurisdizionali»

1. *Ricorso per inadempimento — Prova dell'inadempimento — Onere incombente alla Commissione — Deduzione di elementi che dimostrano l'inadempimento — Confutazione a carico dello Stato membro convenuto (Art. 258 TFUE) (v. punto 42)*
2. *Stati membri — Obblighi — Compito di sorveglianza affidato alla Commissione — Doveri degli Stati membri — Cooperazione nelle indagini concernenti l'applicazione delle direttive — Obbligo di verifica e di informazione (v. punto 43)*
3. *Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 258 TFUE) (v. punto 63)*
4. *Ambiente — Rifiuti — Direttiva 2008/98 — Obbligo degli Stati membri di provvedere al recupero o allo smaltimento dei rifiuti — Portata — Applicabilità alle operazioni di stoccaggio temporaneo — Necessità delle misure da adottare (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/98, artt. 13 e 36, § 1) (v. punto 66)*
5. *Ambiente — Rifiuti — Direttiva 2008/98 — Obbligo degli Stati membri di provvedere al recupero o allo smaltimento dei rifiuti — Obbligo di risultato — Margine discrezionale degli Stati membri in merito ai provvedimenti da adottare — Limiti — Prolungato persistere di una situazione non conforme comportante un significativo degrado ambientale — Inadempimento (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/98, art. 13) (v. punti 68, 69, 75)*

¹ — GU C 184 del 16.6.2014.

6. *Ambiente — Rifiuti — Direttiva 2008/98 — Nozione di rifiuti — Sostanza di cui ci si disfa — Materiali di sterro — Inclusione (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/98, art. 3, punto 1) (v. punti 70, 71)*
7. *Stati membri — Obblighi — Attuazione delle direttive — Inadempimento — Giustificazione basata sull'ordinamento giuridico interno — Inammissibilità (Art. 258 TFUE) (v. punto 77)*
8. *Atti delle istituzioni — Direttive — Attuazione da parte degli Stati membri — Necessità di garantire l'efficacia delle direttive — Obbligo, per qualsiasi autorità di uno Stato membro, di adottare tutte le misure necessarie per raggiungere il risultato prescritto dalla direttiva — Eventuale adozione di misure provvisorie (Art. 288, comma 3, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/98) (v. punti 78, 79)*
9. *Ambiente — Rifiuti — Discariche di rifiuti — Direttiva 1999/31 — Ambito di applicazione — Nozione di discarica — Sito di stoccaggio temporaneo — Durata di stoccaggio superiore ad un anno — Inclusione — Discariche illegittime — Inclusione [Direttiva del Consiglio 1999/31, art. 2, g)] (v. punti 116, 117)*

Dispositivo

- 1) La Repubblica di Slovenia,
 - avendo autorizzato il deposito di materiali di sterro sulla parcella n. 115/1 del comune di Teharje (Bukovžlak), senza assicurarsi che in tale sito non fossero stati precedentemente o contemporaneamente depositati altri rifiuti, e poiché, in assenza di qualsivoglia misura per la rimozione da tale sito dei rifiuti non rientranti nell'autorizzazione rilasciata, il sito in questione doveva essere considerato quale discarica illegittima, non rispondente alle condizioni e alle prescrizioni dettate, da un lato, dagli articoli 13 e 36, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, e, dall'altro lato, dagli articoli 5, paragrafo 3, lettera e), 6 – letto in combinato disposto con la decisione 2003/33/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che stabilisce criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell'articolo 16 e dell'allegato II della direttiva 1999/31/CE –, 7, 8, 9, 11 e 12 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, nonché dagli allegati I, II e III di quest'ultima direttiva, e
 - non avendo adottato, dall'aprile 2009, misure sufficienti per impedire, e poi per eliminare, il deposito di materiali di sterro, rientranti nelle rubriche di classificazione dei rifiuti 17 05 06 (materiale di escavazione non ricadente sotto il numero 17 05 05) e 17 05 05 (materiale di escavazione contenente sostanze pericolose), sul sito dei lavori di costruzione di un'infrastruttura comunale per la zona commerciale di Gaberje-sud, sicché anche tale sito doveva essere considerato quale discarica illegittima non conforme alle summenzionate disposizioni delle direttive 1999/31 e 2008/98 nonché agli articoli 12, 15 e 17 di quest'ultima direttiva,

ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza del complesso delle succitate disposizioni.

2) La Repubblica di Slovenia è condannata alle spese.